

Regolazione della misura elettrica – TIME

1. Premessa

L'Autorità, con la deliberazione 458/2016/R/eel, ha approvato il “*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME)*”, allegato alla medesima deliberazione.

Il nuovo TIME, con efficacia dall'1 gennaio 2017, definisce le responsabilità delle diverse operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica nonché dell'erogazione del servizio di misura elettrica e regola lo svolgimento delle predette operazioni, indipendentemente dal soggetto che ne è responsabile, sia esso un gestore di rete o meno.

2. Definizione dell'attività di misura elettrica e delle operazioni da cui è composta

Le definizioni delle diverse operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica, al fine di razionalizzare e uniformare il più possibile le terminologie utilizzate nella regolazione, sono quelle utilizzate nel Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC – Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com), con integrazioni minimali finalizzate a puntualizzare alcuni aspetti tecnici.

Il TIME definisce l'attività di misura elettrica come “*l'attività finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione, e relative alle interconnessioni tra reti. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un'apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici*”.

L'attività di misura elettrica, a sua volta, sia ai sensi del TIME che ai sensi del TIUC, è costituita da tre diverse operazioni:

- a) operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
- b) operazioni di gestione dei dati di misura;
- c) operazioni di natura commerciale sul misuratore.

Ai sensi del TIME:

- a) le **operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura** sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento delle apparecchiature di misura¹ necessarie per rendere disponibili le misure dell'energia elettrica previste dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione e la messa in servizio delle apparecchiature di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento delle stesse, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e

¹ L'apparecchiatura di misura è l'insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l'effettuazione delle misure e l'acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica. Comprende il misuratore e, ove necessari, i riduttori di tensione (TV) e i riduttori di corrente (TA), i dispositivi di elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché il cablaggio, il software e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure di energia elettrica.

l'accessibilità delle misure presso i misuratori² al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura;

- b) le **operazioni di gestione dei dati di misura** sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei misuratori;
- c) le **operazioni di natura commerciale sul misuratore** sono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale che non richiedano la sostituzione del misuratore di energia elettrica. Da tali operazioni sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco.

3. Definizione e individuazione dei punti di misura

Definizione dei punti di misura

Al fine di integrare la regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta e la regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata, è stato superato l'esclusivo riferimento al punto di connessione, introducendo invece il più generale concetto di punto di misura.

Anche le tariffe di misura trovano applicazione per ogni punto di misura effettivo, in funzione alla tipologia di utenza e al livello di tensione del medesimo punto di misura, con riferimento alle operazioni nella responsabilità di un gestore di rete concessionario.

Il punto di misura è un punto sulla rete elettrica o sull'impianto di utenza a cui è associata una misura. Ogni punto di misura può essere un:

- **punto di misura teorico**: il punto fisico in corrispondenza del quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché sia possibile la misura necessaria per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti;
- **punto di misura effettivo**: il punto fisico in cui viene effettivamente installata l'apparecchiatura di misura.

Il dato di misura deve essere riferito al punto di misura teorico. Pertanto, le apparecchiature di misura devono essere installate nei punti di misura teorici: il punto di misura teorico coincide quindi, in generale, con il punto di misura effettivo. Solo nei casi residuali in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, previa autorizzazione del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale, vengono individuati punti di misura effettivi diversi dai punti di misura teorici, sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

Qualora i punti di misura effettivi non coincidano con i punti di misura teorici, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura definisce opportuni algoritmi affinché il dato di misura rilevato nel punto di misura effettivo possa essere riportato al relativo punto di misura teorico. Tali algoritmi, redatti secondo i criteri riportati nella specifica tecnica di misura³ e definiti di concerto

² Il misuratore di energia elettrica è un dispositivo funzionale alle misure elettriche, destinato a misurare l'energia elettrica attiva e, ove previsto, l'energia reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva e, ove previsto, la potenza reattiva.

³ L'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08) dispone che le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), pubblicate dai gestori di rete sui propri siti internet, prevedano la specifica tecnica sulla misura,

con il gestore di rete qualora quest'ultimo non coincida con il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, includono coefficienti atti a tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione presenti nel tratto compreso tra il punto di misura effettivo e il punto di misura teorico.

Nelle more del completamento della specifica tecnica di misura, i predetti algoritmi nonché le altre informazioni in essa contenute sono definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura di concerto con il gestore di rete qualora diverso.

A sua volta il punto di misura può essere distinto tra:

- a) **punto di misura di utenza**, che è un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore. Il punto di misura di utenza può essere un:
- **punto di misura di connessione**, che rileva ai fini delle misure elettriche dei prelievi e delle immissioni. Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione che, a sua volta, si differenzia in:
 - **punto di immissione pura ai fini della misura** qualora il punto di connessione è asservito esclusivamente a impianti di produzione. Attraverso tale punto di connessione, nella titolarità del produttore, avvengono immissioni e soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o consumi a essi assimilati. In tali casi il produttore è il titolare del punto di connessione;
 - **punto di prelievo ai fini della misura** in tutti i casi diversi dal caso di punto di immissione pura (cioè in tutti i casi in cui il punto di connessione è asservito esclusivamente a impianti di consumo ovvero a impianti di produzione e di consumo che non ricadono nella categoria degli ausiliari di generazione o dei consumi a essi assimilati). In tali casi il cliente finale è il titolare del punto di connessione;
 - **punto di misura di consumo**, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini delle misure elettriche dei consumi nei casi in cui esse siano necessarie per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente. In tali casi, usualmente è sufficiente individuare solo un punto di misura teorico, in assenza di un punto di misura effettivo (cioè in assenza di apparecchiature di misura), potendo quantificare l'energia elettrica consumata tramite algoritmi;
 - **punto di misura di generazione**, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini delle misure elettriche della produzione nei casi in cui esse siano necessarie per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente;
- b) **punto di misura di interconnessione**, che rileva ai fini delle misure elettriche in un determinato punto di interconnessione. Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con un punto di interconnessione tra reti elettriche.

Nella Figura 1 viene riportato un esempio di applicazione di quanto sopra descritto in relazione alle definizioni dei diversi punti di misura di utenza.

funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue unità di produzione (UP) ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce:

- quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
- quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto di produzione/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
- le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.

Le imprese distributrici predispongono la propria specifica tecnica completando quella definita da Terna S.p.A., sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., per le parti di propria competenza.




Figura 1: *esempio di identificazione dei punti di misura di utenza*

In relazione alla figura 1, è possibile individuare i seguenti punti di misura:

- *A* è un punto di misura teorico di connessione, coincidente con il punto di connessione. Nel caso specifico, quest'ultimo è un punto di prelievo ai fini della misura poiché per il suo tramite viene prelevata energia elettrica destinata anche all'alimentazione di una unità di consumo. Al punto di misura *A* sono associati i dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata. Questo è l'unico punto di misura sempre presente, anche nei casi più semplici in cui vi è solo un cliente finale o solo un produttore;
- *B* è un punto di misura teorico di generazione, riferito a un impianto alimentato da biogas di potenza inferiore a 1 MW che, ad esempio, beneficia degli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012. Poiché in tal caso l'energia elettrica incentivata è pari al minimo tra la quantità di energia elettrica immessa e di energia elettrica prodotta netta (a sua volta pari all'energia elettrica prodotta lorda detratto un consumo forfetario dei servizi ausiliari), il punto di misura teorico di generazione deve essere collocato presso i morsetti del generatore, affinché ad esso siano associati i dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- *C* è un punto di misura teorico di generazione, riferito a un impianto fotovoltaico che, ad esempio, beneficia degli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012. Anche in questo caso, come nel precedente e per le stesse motivazioni, il punto di misura teorico di generazione deve essere collocato presso l'inverter, affinché ad esso siano associati i dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- *D* è un punto di misura teorico di consumo.

Nell'esempio riportato, pur avendo un unico punto di misura teorico di connessione, sarà cura del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura ripartire l'unica misura dell'energia elettrica immessa in due parti: una riferita all'impianto alimentato da biogas e una riferita all'impianto fotovoltaico, come già attualmente è previsto dalla regolazione vigente. Inoltre, pur individuando il punto di misura teorico di consumo, non è necessario installare un'apposita apparecchiatura per misurare l'energia elettrica consumata (individuando, quindi, un punto di misura di consumo effettivo) poiché la misura dell'energia elettrica consumata è quantificabile tramite algoritmi (a partire dai dati di energia elettrica prelevata, immessa e prodotta).

In tutti i casi in cui il punto di misura effettivo (cioè il punto in cui è effettivamente installata l'apparecchiatura di misura) non coincide con il punto di misura teorico (a cui i dati di misura

devono essere riferiti), occorre ricondurre il dato di misura a quest'ultimo punto per il tramite di appositi algoritmi.

Nell'ambito della specifica tecnica di misura, di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del Testo Integrato delle Connessioni Attive (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), verranno delineati i diversi casi che si possono presentare, soprattutto qualora sono presenti impianti di produzione che accedono a strumenti incentivanti ovvero sistemi semplici di produzione e consumo.

Nel caso semplice in cui è presente un solo cliente finale con un'unica unità di consumo, tra i vari punti di misura teorici riportati nella figura 1, compare solo il punto di misura teorico A, coincidente con il punto di prelievo ai fini della misura, a cui sono associati i dati di misura dell'energia elettrica prelevata.

Individuazione dei punti di misura

1) Individuazione dei punti di misura di connessione

Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione.

Il punto di misura effettivo di connessione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di connessione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve rispettare i seguenti criteri di localizzazione:

- le apparecchiature di misura devono essere installate, per quanto possibile e compatibilmente con l'economicità e l'efficienza delle installazioni, nelle immediate vicinanze del punto di connessione, anche se in posizione non direttamente accessibile per il gestore di rete in assenza dell'utente della rete elettrica;
- nel caso di proprietà recintate, le apparecchiature di misura possono essere localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Nel caso di:

- clienti finali in bassa tensione il punto di misura effettivo di connessione coincide con il punto di connessione.
- edifici con più unità immobiliari, i punti di misura effettivi di connessione in bassa tensione possono essere centralizzati in un apposito vano, ovvero collocati presso le singole unità immobiliari.

2) Individuazione dei punti di misura di generazione

Il punto di misura teorico di generazione viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica prodotta. In generale, nel caso di impianti fotovoltaici è il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter), mentre nel caso degli altri impianti di produzione è il più vicino possibile ai morsetti del generatore.

Il punto di misura effettivo di generazione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di generazione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve essere individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- le relative apparecchiature di misura sono poste all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il

produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di propria competenza;

- il posizionamento delle apparecchiature di misura è tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'accesso alle apparecchiature di misura.

Non sono ammesse, da parte del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, correzioni ai dati di misura dell'energia prodotta ulteriori rispetto a quanto ottenuto in esito agli algoritmi di cui sopra.

Nel caso di impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il punto di misura di generazione coincide con il punto di misura di connessione, fatte salve esplicite richieste da parte del produttore. Non è quindi necessario installare più apparecchiature di misura.

Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione, il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione o da ciascuna unità di produzione, utilizzando gli algoritmi di misura definiti nella specifica tecnica di misura. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui sia necessario distinguere l'energia elettrica immessa tra più sezioni che compongono il medesimo impianto di produzione.

Nei casi:

- in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione;
- di potenziamento di un impianto di produzione,

il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta installa il minor numero possibile di apparecchiature di misura al fine di disporre dei dati di misura necessari per l'applicazione della normativa vigente.

3) Individuazione dei punti di misura di consumo

Il punto di misura teorico di consumo viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica consumata, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC – Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel) nel caso di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo.

Il punto di misura effettivo di consumo non deve essere necessariamente individuato nei casi in cui la misura dell'energia elettrica consumata può essere calcolata, dal responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata.

Il punto di misura effettivo di consumo, qualora necessario e qualora non coincida con il punto di misura teorico di consumo, è individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

4) Individuazione dei punti di misura di interconnessione

Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con il punto di interconnessione.

Il punto di misura effettivo di interconnessione è individuato sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

4. Soggetti responsabili delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura elettrica

1) Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura

Per ogni punto di prelievo ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.

Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.

Nel caso di connessione su rete di media tensione:

- in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice;
- in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.

Nel caso di connessione su rete rilevante⁴:

- in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il gestore di rete, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione;
- in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione.

2) Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura

Per ogni punto di immissione pura ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.

Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.

Nel caso di connessione su rete di media tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.

Nel caso di connessione su rete rilevante⁴, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di

⁴ La rete rilevante è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione.

manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione.

Nella tabella 1 vengono riassunte le responsabilità relative alle diverse operazioni che compongono l'attività di misura elettrica nei casi di punti di misura di utenza (punti di prelievo ai fini della misura e punti di immissione pura ai fini della misura).

		livello di tensione del punto di connessione					
		BT		MT		AT o AAT	
		installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale	installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale	installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale
punto di prelievo ai fini della misura	punto di connessione	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	gestore di rete	TERNA
	punto di generazione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di consumo	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	gestore di rete	TERNA
punto di immissione puro ai fini della misura	punto di connessione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di generazione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di consumo	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA

Tabella 1: sintesi delle responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura

Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni fino alla sostituzione completa delle apparecchiature di misura relative al predetto punto.

Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni in relazione alle stime, ricostruzioni, rettifiche e alla conseguente messa a disposizione dei dati di misura afferenti ai periodi temporali durante i quali erano pienamente responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura.

3) Soggetti responsabili nel caso di utenze con più punti di connessione

Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, il punto di connessione principale è definito, in generale, come il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:

- se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete di trasmissione, quest'ultimo è il punto di connessione principale;
- se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, il punto di connessione principale è quello con il maggior valore di potenza disponibile.

Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, tra loro interconnessi circuitualmente, ai fini della definizione delle responsabilità delle diverse operazioni sui vari punti di connessione:

- a) se vi è almeno un punto di connessione, sia esso principale o meno, classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione sono classificati come punti di prelievo ai fini della misura;
- b) qualora non vi sia alcun punto di connessione classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione vengono classificati come punti di immissione pura.

Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di immissione pura:

- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
 - nel caso in cui il punto di connessione principale sia su rete di distribuzione in bassa tensione:
 - per i punti di misura di connessione, il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione;
 - per i punti di misura di generazione o di consumo, il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - il produttore in tutti i casi diversi dal precedente alinea;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
 - il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di prelievo:

- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
 - il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione in relazione ai punti di misura di connessione;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di consumo;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di generazione nel solo caso in cui il punto di connessione principale è su rete di distribuzione in bassa tensione;
 - il produttore in relazione ai punti di misura di generazione qualora il punto di connessione principale sia in media, alta o altissima tensione;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
 - il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

4) Soggetti responsabili del servizio di misura

Il servizio di misura è il servizio, erogato dalle imprese distributrici nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di connessione di un'utenza (ovvero il punto di connessione principale), avente ad oggetto l'attività di misura elettrica. Esso è erogato sulla base di un contratto stipulato con l'utente titolare del punto di misura oggetto del servizio stesso, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con il mandatario per la stipula del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice.

In tutti i casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione sia in capo al produttore, l'impresa distributrice identifica, nell'ambito del contratto afferente al servizio di misura, le responsabilità e gli obblighi del medesimo produttore ai fini della corretta funzionalità delle apparecchiature di misura.

Nell'ambito del contratto di misura trovano applicazione le componenti tariffarie di misura, aggiornate dall'Autorità su base annuale, in corrispondenza di ciascun punto di misura effettivo, in funzione della tipologia di utenza e del livello di tensione corrispondente al medesimo punto di misura effettivo.

5) Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica nel caso di punti di interconnessione

Il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di punti di interconnessione tra reti elettriche, è:

- a) l'impresa distributrice, nel caso di interconnessione tra la rete di trasmissione e rete di distribuzione;
- b) l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con livelli di tensione diversi;
- c) l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua (in relazione ai dati afferenti all'ultimo anno per cui sono disponibili), nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con medesimo livello di tensione.

Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è:

- a) il gestore della rete di trasmissione, nel caso di punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e rete di distribuzione;
- b) l'impresa distributrice responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici.

Nei casi in cui la responsabilità dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tale operazione fino alla completa sostituzione delle apparecchiature di misura.